

Poteri istruttori delle commissioni tributarie: natura e limiti

di [Fabio Carriolo](#)

Pubblicato il 11 Novembre 2021

Il rito processuale tributario differisce dai riti del processo civile e amministrativi. In questo articolo analizziamo quali sono i poteri istruttori delle commissioni tributarie: il caso delle prove non cartolari, i poteri estimativi e le possibilità di valutazioni equitative, la richiesta di integrazione dell'avviso di accertamento

La giurisdizione delle Commissioni tributarie

Le **Commissioni Tributarie – provinciali e regionali** - sono organismi dotati di giurisdizione generale in materia di controversie *“aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”*, con l'esclusione degli **atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento** (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992).



Tali organismi giudicanti sono dotati di vasti poteri istruttori (analoghi a quelli degli uffici dell'amministrazione finanziaria), che però vanno esercitati nei limiti di ciò che è necessario alla decisione della singola controversia.

Questi gli argomenti qui trattati:

- Normativa di riferimento
- Prove *“non cartolari”*
- Condizioni di esercizio

- Stallo processuale
- Esibizione del pvc
- Potere estimativo
- Doppio binario
- Valutazioni equitative
- Acquisizione ufficiosa
- Integrazione dell'accertamento
- Considerazioni di sintesi

Commissioni tributarie: normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, le commissioni tributarie:

- *“ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta” (comma 1);*
- *“quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica” (comma 2).*

Il comma 3, abrogato dall'art. 3-bis del D.L. 30.09.2005, n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 02.12.2005, n. 248, stabiliva inoltre che:

- *“è sempre data alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia”.*

Alla luce dei commi precedenti, nel regime antevigente veniva pertanto a configurarsi un potere molto ampio di acquisizione di elementi istruttori anche *“di iniziativa”* delle commissioni, analogo a quello degli uffici finanziari.

A seguito della modifica normativa, alle commissioni tributarie è stata più nettamente inibita la possibilità di adottare un comportamento *“sostitutivo”* rispetto a quello delle parti (cioè di impiegare atti o documenti non prodotti da queste ultime in sede di accertamento/ricorso e nella costituzione in giudizio).

Prove non cartolari

Permangono immutati i commi 4 e 5 dell'art. 7 in commento, second

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento